



COMUNE
DI
CHIUSA SCLAFANI
Provincia di Palermo

REGOLAMENTO
SUL FUNZIONAMENTO DELLO
SPORTELLO OGGETTI SMARRITI

Allegato alla Deliberazione di G.C. n. 20 del 20/02/2013

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 Istituzione dello Sportello**
- Articolo 2 Deposito e registrazione degli oggetti rinvenuti**
- Articolo 3 Ritrovamento di oggetti preziosi e denaro**
- Articolo 4 Casi particolari**
- Articolo 5 Esonero da responsabilità**
- Articolo 6 Pubblicità del ritrovamento**
- Articolo 7 Restituzione documenti**
- Articolo 8 Oggetti usati o privi di valore**
- Articolo 9 Restituzione degli oggetti al proprietario**
- Articolo 10 Richiesta da parte del ritrovatore del premio di legge**
- Articolo 11 Acquisto della proprietà delle cose da parte del ritrovatore**
- Articolo 12 Stima degli oggetti di valore**
- Articolo 13 Acquisto della proprietà da parte del Comune**

TITOLO II DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Articolo 14 Esclusioni**
- Articolo 15 Entrata in vigore**

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Istituzione del servizio

1. Nell'ambito dell'Area Servizi Demografici e Servizi al Cittadino opera lo Sportello Oggetti Smarriti con il compito di svolgere le funzioni che gli artt. 927 e seguenti del C.C., (Libro III, capo III, sezione I) attribuiscono al Sindaco.

Articolo 2

Deposito e registrazione degli oggetti rinvenuti

1. Ogni oggetto ritrovato e depositato presso l'Ufficio deve essere accompagnato da un verbale di consegna con la descrizione e le circostanze del ritrovamento.
2. Tutti gli oggetti consegnati all'Ufficio sono registrati.

Articolo 3

Ritrovamento di oggetti preziosi e denaro

1. Il denaro, gli oggetti preziosi o di valore sono custoditi in apposita cassaforte ed affidati temporaneamente all'Ufficio.

Articolo 4

Casi particolari

1. Per motivi di igiene si può procedere alla distruzione degli oggetti consegnati redigendo apposito verbale.
2. Qualora vengano consegnati, da parte dei privati, dei contenitori chiusi come borse o valige, l'Ufficio provvede all'apertura redigendo apposito verbale.
3. Qualora l'Ufficio riscontri sostanze pericolose, nocive o sospette trasmette tempestivamente comunicazione all'Autorità di P.S..

Articolo 5

Esonero da responsabilità

1. L'Ufficio non risponde di eventuali irregolarità o danni che si possono verificare quando la riconsegna degli oggetti è effettuata da altri Organi od Enti.

Articolo 6

Pubblicità del ritrovamento

1. Le forme di pubblicità del ritrovamento sono regolate dalle disposizioni dell'art. 928 del C.C. con pubblicazione effettuate mensilmente mediante elenchi affissi all'Albo Pretorio del Comune e sul sito internet del comune.

Articolo 7

Restituzione documenti

1. Qualora trattasi di documenti quali:

- carte d'identità
- patenti di guida, libretti di circolazione,
- tessere sanitarie,
- codici fiscali,
- passaporti,
- blocco di assegni di C/C, tessere bancomat, libretti di risparmio e simili,
- tessere di identificazione rilasciate da ditte o Pubbliche Amministrazioni ai propri dipendenti,
- abbonamenti Aziende di trasporto,
- tessere universitarie
- e altri documenti aventi valore certificativo relativi a persone residenti nel Comune di Chiusa Sclafani, lo Sportello invia gli stessi all'Ufficio Emittente.

I suddetti documenti possono essere consegnati ai diretti interessati qualora ne venga fatta espressa richiesta all'Ufficio da parte dei medesimi.

2. Per i residenti in altri comuni i documenti sono inviati al Sindaco del Comune di appartenenza.

3. I documenti appartenenti a stranieri sono inviati ai relativi Consolati od Ambasciate.

Articolo 8

Oggetti usati o privi di valore

1. Gli oggetti usati e privi di valore commerciale, dopo un periodo massimo di giacenza di 3 anni sono distrutti redigendo apposito verbale.

2. Le tessere o i documenti che non hanno funzione legale identificativa o certificativa, sono distrutti redigendo apposito verbale nei termini di cui al comma precedente.

Articolo 9

Restituzione degli oggetti al proprietario

1. L'Ufficio accerta che la persona che si presenta a ritirare l'oggetto ritrovato sia il legittimo proprietario od un suo legale rappresentante o persona delegata al ritiro.
2. Chi si dichiara titolare dell'oggetto ha l'onere di fornire all'Ufficio la descrizione particolareggiata del medesimo ed esibire, a richiesta, la denuncia di smarrimento o di furto fatta alle competenti autorità di P.S..
3. L'Ufficio annota, sul verbale di consegna, le generalità, il recapito e gli estremi del documento di identificazione della persona cui è stato consegnato l'oggetto. Inoltre informa l'interessato dell'opportunità di dare notizia, del ritrovamento, alle autorità competenti presso le quali era stata presentata la denuncia del furto o di smarrimento.

Articolo 10

Richiesta da parte del ritrovatore del premio di legge

1. A norma dell'art. 930 del C.C. spetta al ritrovatore, qualora questi ne faccia richiesta, un premio pari ad un decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata; se tale somma o prezzo eccede Euro 5,16, il prezzo per il sovrappiù è solo del ventesimo. Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio è fissata dal giudice.
2. Il proprietario, ai sensi dell'art. 930 del C.C., deve provvedere sotto la propria responsabilità, a pagare al ritrovatore la somma prevista per Legge a titolo di premio.

Articolo 11

Acquisto della proprietà delle cose da parte del ritrovatore

1. Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune senza che alcuno si sia presentato a richiedere la restituzione dell'oggetto, quest'ultimo, oppure il suo prezzo se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, sarà messo a disposizione del ritrovatore, che lo potrà ritirare entro trenta giorni dalla data predetta, previo avviso da parte dell'ufficio a mezzo di raccomandata a.r.
2. Le disposizioni relative all'acquisto della proprietà da parte del ritrovatore, e quelle relative al premio dovuto al medesimo, non si applicano ai Pubblici Ufficiali e agli incaricati di Pubblico servizio per cose trovate durante l'esercizio delle loro funzioni o attività pubbliche, nonché ai conducenti di veicoli in servizio pubblico per le cose trovate all'interno delle vetture.

Articolo 12

Stima degli oggetti di valore

1. Il valore degli oggetti preziosi viene stimato da un esperto nominato dal Comune di Chiusa Sclafani.

Articolo 13

Acquisto della proprietà da parte del Comune

1. Il Comune diviene proprietario degli oggetti o del loro prezzo, qualora le circostanze ne abbiano richiesto la vendita, quando: - nessuno ne abbia richiesto la restituzione entro un anno dall'ultimo giorno della data pubblicazione all'Albo Pretorio;

1. Gli oggetti divenuti di proprietà del Comune sono catalogati dall'Ufficio mediante predisposizione di un apposito elenco redatto in duplice copia, e successivamente inviati agli organi competenti ad esperire le procedure di vendita.

TITOLO II DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 14

Esclusioni

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle armi, munizioni o esplosivi; alle cose danneggiate o in stato di abbandono; ai veicoli a motore con targa o muniti di altro sistema di registrazione che ne consenta di individuare il proprietario; alle cose deperibili.

Articolo 15

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza della sua pubblicazione per un periodo di 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune.